



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale Enti locali e Finanze

Servizio Demanio Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio

Avviso pubblico relativo alla presentazione di istanze per iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, per lo svolgimento di attività economiche, eccetto le attività svolte all'interno delle aree assentite in concessione demaniale, nei comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro - codice 68/2026 (da indicare a pena di esclusione nell'oggetto dell'istanza) –

IL DIRETTORE PREMETTE

- in merito alla procedura in oggetto, che, ai sensi della Circolare n. 2 prot. 24431 del 21/06/2022 (https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/circolare_esplicativa.pdf), nei casi in cui il Comune, nell'ambito delle specifiche competenze programmatiche sul demanio marittimo o la Regione, nell'ambito delle proprie competenze gestorie, abbiano previsto limiti o contingenti per l'esercizio dell'attività, la procedura di selezione dei beneficiari è esclusa dalla competenza del SUAPE ed è gestita direttamente dal Servizio competente.

Tanto premesso,

IL DIRETTORE RENDE QUINDI NOTO:

1) L'esercizio delle attività di cui alle tabelle allegate al presente avviso, con riferimento a:

- 1) tipologia di attività;
- 2) spiaggia interessata;
- 3) numero massimo di iscrizioni

in relazione al territorio dei Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro è soggetto ad iscrizione in apposito registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, detenuto dal Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia/Tempio, in conseguenza del contingentamento delle attività approvato dai rispettivi consigli comunali.

2) Sulle spiagge indicate nelle tabelle, eccetto le attività svolte all'interno delle aree assentite in concessione demaniale, non è consentito lo svolgimento di alcun'altra attività economica, oltre quelle sotto previste. Nelle spiagge, di cui alle medesime tabelle, in cui è indicato 0 come tipologia, eccetto le attività svolte all'interno delle aree assentite in concessione demaniale, non è consentito lo svolgimento di alcuna attività economica: tali spiagge non sono quindi oggetto del presente bando.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale Enti locali e Finanze

Servizio Demanio Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio

Area Litorale BUDONI	Nr. Tipologie	Di cui Alimentare	Di cui Non Alimentare
Nord: Porto Ottiolu-Li Cuccuti-Agrustos	2	1	1
Centro: Salamaghe – Budoni – S.Anna	2	1	1
Sud: Porto AINU – Baia S.Anna – Isuledda-Pinettina – Matt’e Peru	2	1	1
Area Litorale LOIRI PORTO SAN PAOLO			
	Nr. Tipologie	Di cui Alimentare	Di cui Non Alimentare
Porto Taverna	10	2	8
Porto San Paolo	3	0	3
Area Litorale SAN TEODORO			
	Nr. Tipologie	di cui Alimentare	di cui Non Alimentare
Cala Girgolu	2	1	1
Caletta La Cuppulata	0	0	0
Spiaggia delle Vacche	0	0	0
Cala Ginepro	0	0	0
La Pipara	0	0	0
Cala Suaraccia	2	1	1
Lastra Ruja	0	0	0
Cala Coda Cavallo	0	0	0
Capo Coda Cavallo	2	1	1
Baia Salinedda	2	1	1
Salina Bamba	2	1	1
Cala Brandinchi	3	1	2
Lu Impostu	3	1	2
Marina di Puntaldia	0	0	0
La Cinta	6	3	3



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale Enti locali e Finanze

Servizio Demanio Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio

La Silvaredda	0	0	0
Cala d'Ambra	2	1	1
L'Isuledda	2	1	1
Costa Caddu	2	1	1
Padula Sicca nord	0	0	0
Padula Sicca sud	0	0	0

4) Vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- Commercio itinerante –tipologia alimentare -è ammessa per le categorie merceologiche indicate nell'allegato1 per ciascun Comune.

La vendita di alimenti e bevande è consentita soltanto a piedi tramite trasporto manuale o tramite veicoli con spinta a mano, nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'Area Marina Protetta.

-Commercio itinerante – tipologia non alimentare: è ammessa per le categorie merceologiche indicate nell'allegato1 per ciascun Comune.

La vendita è consentita esclusivamente a piedi con trasporto manuale o tramite ausili meccanici con spinta a mano.

Il commercio in forma itinerante può avvenire soltanto nel periodo temporale individuato dalla vigente Ordinanza balneare R.A.S..

La vendita manuale può avvenire trasportando un ingombro con dimensioni non superiori a 80x60 cm.

La vendita con ausili meccanici può avvenire solamente:

- con mezzo a spinta manuale, con dimensioni non superiori a: lunghezza 95, larghezza 80 cm e altezza 180 cm (escluse maniglie di traino e ruote).

- senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;

- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

È vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque riservate alla balneazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale Enti locali e Finanze

Servizio Demanio Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio

5) Ogni operatore può presentare al massimo due specifiche richieste di iscrizione (con istanze autonome e separate) per ogni Comune, anche per diversa tipologia, indicando in ciascuna istanza una distinta spiaggia; conseguentemente, prima della comparazione, le richieste con data di ricezione successiva alla seconda pervenuta, inviate dallo stesso soggetto per lo stesso Comune, verranno comunque ritenute inammissibili.

Non è consentito presentare istanze per svolgere due attività di tipologia diversa (si intende una “alimentare” e una “non alimentare”) sulla medesima spiaggia. In tal caso, prima della comparazione, la seconda istanza pervenuta verrà ritenuta inammissibile.

Un'unica istanza riferita a tipologia sia “alimentare” che “non alimentare” ovvero a più spiagge verrà ritenuta interamente inammissibile.

6) L'iscrizione rilasciata a seguito della presente procedura ha validità fino al 31/12/2026.

7) I criteri di assegnazione della priorità per l'iscrizione saranno i seguenti:

- numero di anni in cui si è conseguita iscrizione ex art. 68 cod. nav. negli anni precedenti, per la stessa attività.
a parità:

- anzianità di iscrizione alla CCIAA con identica partita i.v.a.;

a parità:

- momento di ricezione della richiesta di partecipazione al bando in oggetto presso la casella di posta elettronica sopra indicata.

8) Una volta ottenuto il provvedimento favorevole da parte del Servizio, secondo la graduatoria approvata con determinazione che verrà pubblicata con identica formalità, e che fungerà da provvedimento espresso per tutti i soggetti che avranno presentato istanza di iscrizione, la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE sarà necessaria solo nel caso in cui la procedura di selezione del beneficiario non sia di per sé sufficiente a consentire l'esercizio dell'attività.

9) Data l'esiguità dei tempi rispetto all'imminente stagione balneare, gli operatori economici interessati ad iscriversi al registro suddetto devono presentare domanda di iscrizione **esclusivamente tramite i moduli di cui al presente avviso (allegato 1 e allegato 2 -privacy), corredati di firma digitale certificata (n.b.: la firma certificata deve essere del soggetto richiedente, non del soggetto trasmittente); i due moduli allegati 1 e 2 devono pervenire esclusivamente tramite unico invio con posta elettronica certificata, all'indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it, dalle ore 11:00 del giorno 22/06/2026 alle ore 11:00 del giorno 29/06/2026.**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale Enti locali e Finanze

Servizio Demanio Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio

Nell'oggetto della comunicazione tramite p.e.c., dovrà essere riportata, per consentirne un immediato riscontro sul protocollo informatico, la seguente frase: "*Avviso pubblico relativo alla presentazione di istanze per iscrizione all'elenco di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, per lo svolgimento di attività economiche, al di fuori delle aree oggetto di concessione demaniale, nei comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro –codice univoco 68/2026*". In particolare, deve essere riportata **A PENA DI ESCLUSIONE** la seguente esatta dicitura "**codice univoco 68/2026**", con un solo spazio dopo le parole "codice" e "univoco".

A seguire, nell'oggetto della p.e.c., dovrà anche essere indicato il nome dell'operatore economico richiedente (persona fisica o giuridica) e il codice fiscale o partita iva.

10) Tutte le precedenti iscrizioni al Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav., eventualmente rilasciate nel corso dell'anno 2026, o anni precedenti, attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (tramite modulo F23), in relazione ai territori dei Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro, laddove non già cessate, cessano comunque di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente bando.

Si indicano, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i dati relativi al procedimento:

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia Tempio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio, Dott. Alessandro Depperu

UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia Tempio, Via Zambia, 8/5 Olbia.